



**STATUTO AMICI DELLA LUDOTECA CIVICA GIOCAPECCHI CHIARA CARACCIOLIO**  
**Associazione di promozione sociale (APS)**  
**e in forma abbreviata "Amici della Ludoteca APS"**



**Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

**1.1** È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Amici della Ludoteca Civica Giocapecchi Chiara Caracciolo Associazione di Promozione Sociale (o APS)" e in forma abbreviata "Amici della Ludoteca APS" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente Statuto. Adotta come riferimento legislativo il D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, la Legge 383/00, ove non derogata dal predetto D.Lgs. 117/17 e la Legge Regionale n. 01/08.

**1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

**1.3** L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cassina de' Pecchi in Via Roma 81, CAP 20051 e sede operativa a Cassina de' Pecchi in Via Radioamatori.

**1.4** Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

**1.5** La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2 - Finalità**

**2.1** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende perseguire i seguenti scopi:

- promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
- sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere;
- impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
- promozione del benessere e dello star bene;
- difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
- sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- promozione di politiche di difesa e di sostegno dell'infanzia e delle persone diversamente abili;
- promozione e diffusione di un modello di sviluppo territoriale socialmente, ecologicamente ed economicamente sostenibile;
- promozione di progetti di filiera corta a sostegno dei produttori locali;
- impegno a favore della realizzazione di una società eco-compatibile che reputi centrali i temi dell'educazione ambientale;
- promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole.

**2.2** L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

**Articolo 3 - Attività di interesse generale**

**3.1** L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

*lett. i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

*lett. w)* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**3.2** In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- promozione, tramite il lavoro dei propri volontari, dei servizi della ludoteca credendo fermamente nel valore del gioco e nel diritto a giocare di ogni bambino;
- organizzazione dell'attività di volontariato in relazione ai servizi della ludoteca in collaborazione con i suoi organi gestionali, inquadrandone le attività in apposite convenzioni con il Comune di Cassina de' Pecchi;
- sostegno con il lavoro dei propri volontari a progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi già esistenti soprattutto nel senso della collaborazione con i servizi pubblici per l'infanzia e con le istituzioni scolastiche ritenendoli strumento essenziale di integrazione ed inclusione sociale;
- realizzazione di interventi e azioni di educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva attraverso l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche ricreative e di socialità;
- organizzazione di attività ludiche, ricreative, espressive, motorie, finalizzate al benessere e allo star bene per gli adulti e per le famiglie.
- organizzazione di acquisti di beni di largo consumo di qualsiasi genere da distribuire ai soci, con priorità ai generi alimentari, ai beni di uso personale e per la casa, ai libri e ad altri prodotti di uso culturale, ricreativo e sportivo;
- organizzazione e realizzazione di percorsi formativi ai consumatori;
- informazione ai soci nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati;
- informazione ai soci sui prodotti eco-compatibili, sulle tecniche di produzione e utilizzo delle stesse;
- attività di informazione e promozione dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale;
- promozione e partecipazione a reti sia con Enti pubblici che privati per facilitare lo scambio di opinioni, l'organizzazione di eventi sul territorio, le buone pratiche, la coesione sociale;
- sostegno all'agricoltura contadina e all'agroecologia e ad attività economiche rispettose dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori.

**3.3** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



**3.4** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività o per la prosecuzione dei lavori cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Articolo 4 - Attività diverse**

**4.1** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

#### **Articolo 5 - Raccolta fondi**

**5.1** L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Articolo 6 - Criteri ammissione associati**

**6.1** Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

**6.2** L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

**6.3** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

**6.4** I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

**6.4.1** I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

**6.4.2** I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

**6.4.3** I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

**6.5** L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

**6.6** L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

**6.7** Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Lo status di associato può venir meno nei casi previsti dall'art. 8.

#### **Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci**

**7.1** I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

**7.2** La quota sociale è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di scioglimento dell'associazione, di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

**7.3** L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio e si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, escludendo ogni forma di discriminazione.

**7.4** Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

**7.5** Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

#### **Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio**

**8.1** La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'associazione.

**8.2** L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

**8.3** L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

**8.4** La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

**8.5** La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea dei soci o al Collegio dei Garanti se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

**8.6** L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

## LIBRO ASSEMBLEE

200007

N° ..... di repertorio

il presente libro della: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS -

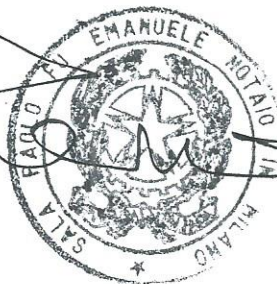
CARUSATE - VIA DELL'ARTIGIANATO 10 e/A

..... composto di n. 100 - fogli

numerati da 1- a 100 - viene da me oggi

validato ai sensi dell'art 2215 C.C.

Milano, li 31 MAR. 2014





#### **Articolo 9 - Attività di volontariato**

**9.1** L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**9.2** Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

#### **Articolo 10 - Organi sociali**

**10.1** Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.

**10.2** Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- l'Organo di controllo;
- Il Collegio dei Garanti.

**10.3** Gli organi sociali, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

**10.4** Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

#### **Articolo 11 - Assemblea degli associati**

**11.1** L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

**11.2** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

**11.3** Agli eventuali associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

**11.4** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente

**11.5** I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

**11.6** Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

**11.7** Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea**

**12.1** L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**12.2** L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### **Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea**

**13.1** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

**13.2** L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

**13.3** L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Articolo 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

**14.1** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega o collegati in audio o videoconferenza, anche utilizzando supporti telematici.

**14.2** L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega o collegati in audio o videoconferenza, anche utilizzando supporti telematici.

**14.3** L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione



dell'Associazione.

**14.4** Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti in proprio o per delega o collegati in audio o videoconferenza, anche utilizzando supporti telematici.

**14.5** In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

**14.6** All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

**14.7** I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**14.8** Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

**14.9** I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta

**14.10** Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo**

**15.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

**15.2** Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

**15.3** Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, preferibilmente da definirsi in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**15.4** Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**15.5** I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

#### **Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

**16.1** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra delibera non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

**17.1** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**17.2** Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

**17.3** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta



almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

**17.4** Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

**17.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

**17.6** Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**17.7** Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

**18.1** Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

**18.2** Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

**18.3** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

**18.4** Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Articolo 19 - Il Segretario**

**19.1** Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **Articolo 20 - Organo di controllo**

**20.1** L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

**20.2** I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**20.3** L'Organo di Controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato.

**20.4** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**20.5** L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**20.6** I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**20.7** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 21 - Collegio dei Garanti**

**21.1** L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

**21.2** Il Collegio dei Garanti resta in carica per tre anni. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**21.3** Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile

**21.4** Gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dall'evento a cui ci si vuole opporre, al Collegio dei Garanti, il quale deciderà in forma scritta e motivata, entro 60 giorni (massimo 120 giorni nei casi di particolare complessità), dal ricevimento del ricorso.

#### **Articolo 22 - Libri sociali**

**22.1** L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);



- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 22.2** I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 22.3** I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 22.4** Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 23 - Le risorse economiche**

**23.1** Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

### **Articolo 24 - Scritture contabili**

**24.1** Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Articolo 25 - Esercizio sociale**

- 25.1** L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 25.2** Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 25.3** Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- 25.4** Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 25.5** Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello previsto per il bilancio consuntivo.
- 25.6** La bozza del bilancio preventivo è elaborata dal Consiglio Direttivo e deve essere discussa e approvata dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

### **Articolo 26 - Divieto di distribuzione degli utili**

- 26.1** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 26.2** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 27 - Assicurazione dei volontari**

- 27.1** Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 27.2** L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Articolo 28 - Devoluzione del patrimonio**

**28.1** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **Articolo 29 - Disposizioni finali**

**29.1** Per quanto non è previsto nel presente Statuto o dal regolamento interno si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cassina de' Pecchi, 20 maggio 2022



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA  
Registrato il 07/06/2022 al n° 1961 S. 3  
con € \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_  
Firma su delega del Direttore provinciale  
Vincenzo Gentile

